

	<i>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “GREGORIO RONCA”	
 <small>ISO 9001/UNI EN ISO 9001 Ed. 2009 cert. N° IT 03/0419</small>	Sede centrale Solofra - Via Melito 8/A Sezione staccata Montoro Inferiore – via Cappella Cerrato Tel. Segreteria 0825/534304 – Presidenza 0825/532349 – 534784 Fax 0825/581405 – Cod.fisc. 92003650642 - E-mail segreteria@isissronca.it ; pec: ampa.isissgroncasolofra.av@pa.postacertificata.gov.it	 <small>ATTESTATO DI</small>

Prot. N. 1496/C41
del 07/04/2011

**al personale docente ed ATA
al Dsga
sede**

OGGETTO: INFORMAZIONI INERENTI ALLA CERTIFICAZIONE MEDICA - CIRC. MINISTRO BRUNETTA n. 1/2011 del 23/02/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- 1. Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica prot.n°0012338 del 23/2/2011;**
- 2. Vista la precedente circolare dello stesso dipartimento n°2 del 28/9/2010;**
3. Tenuto conto che nel paragrafo “raccomandazioni finali” recita: si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti, oltre ad allegare alla presente la circolare stessa

Porta a conoscenza

del personale tutto che il Ministro Brunetta con la circolare indicata in oggetto, ha comunicato ulteriori indicazioni inerenti alla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, che vengono di seguito riassunte:

1. il lavoratore può, previa registrazione al sito dell'INPS (www.inps.it – home-page) prendere visione di tutti i certificati a lui intestati;
 2. i medici obbligati alla trasmissione telematica dei certificati medici sono: quelli dipendenti del servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con il servizio di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta. I lavoratori che si rivolgono al medico privato, dovranno chiedere a quest'ultimo l'attestato o il certificato medico in forma cartacea, per poterlo esibire alla propria amministrazione per giustificare l'assenza per malattia, secondo la modalità tradizionale.
- In proposito del medico privato** ritiene utile ricordare che secondo quanto stabilito dall'art. 71 della legge 133/2008, dal terzo evento di malattia nell'anno solare, il dipendente è tenuto ad esibire l'attestato di malattia rilasciato dal servizio sanitario nazionale o dal medico di famiglia. Pertanto corre l'obbligo della trasmissione on-line;
3. al punto 2, la circolare chiarisce che fino a quando non saranno decise misure ad hoc, **i certificati di ricovero, di dimissioni e di pronto soccorso, le prognosi post ricovero**, saranno elaborati dai medici ancora in forma cartacea e i dipendenti avranno cura di consegnarli tempestivamente alla propria amministrazione secondo le tradizionali modalità;
 4. per le assenze che non danno luogo a decurtazione, nel caso della scuola quelle più frequenti sono relative alla pratica di una **terapia**, che legata ad una grave patologia, rende il lavoratore totalmente o parzialmente invalidante, nonché i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie (art. 17 comma 9 del CCNL 29/11/2007), per il momento, contrariamente a prima, il lavoratore dovrà esibire solo la

certificazione cartacea e non anche l'attestato di malattia on line da parte del medico curante. Pertanto il medico delle strutture suddette, è tenuto a consegnare al lavoratore in forma cartacea, il certificato che indica la motivazione che non dà luogo alla decurtazione. Il lavoratore a sua volta dovrà inviarne copia tempestivamente alla propria Amministrazione, secondo le precedenti modalità, ovvero a mano, fax, PEC, etc.

5. Resta fermo che per tutti gli altri casi l'acquisizione dell'attestato di malattia non potrà che avvenire in forma on line.

6. In conclusione il Ministro, oltre ad evidenziare di portare a conoscenza dei lavoratori il contenuto della circolare in esame, contrariamente al disposto della circolare 2/2010, ha previsto che sino a quando non sarà a regime un'organizzazione che possa permettere anche per le assenze previste ai punti 3) e 4), la regolare trasmissione on line, il Dirigente Scolastico, è esonerato dal comunicare, all'azienda sanitaria competente, la ricezione della documentazione cartacea, in luogo di quella telematica.

In allegato la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta n. 1/2011 del 23/02/2011.

Il Dirigente Scolastico